

RISCOSSIONE

Pagamenti delle P.A. superiori a 5.000 euro durante l'emergenza Covid-19

di **Cristoforo Florio, Stefano Lizzani**

Seminario di specializzazione

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: NUOVI CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE

Scopri le sedi in programmazione >

Le **amministrazioni pubbliche** di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un **pagamento superiore a 5.000 euro**, sono obbligate a verificare se il **beneficiario** risulti **inadempiente** al pagamento di una o più **cartelle di pagamento** (ex [articolo 48-bis D.P.R. 602/1973](#)).

L'eventuale inadempienza deve essere segnalata all'agente della riscossione, il quale dispone l'**intervento sostitutivo dell'ente** nel pagamento delle somme dovute.

Ci si chiede se tale adempimento debba continuare a svolgere i suoi effetti anche alla luce delle misure di **contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 recentemente introdotte dal D.L. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia")**.

In tal senso, l'[articolo 68](#) del richiamato provvedimento ha disposto che *"...con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione..."*.

Fino al 31 maggio 2020, sono pertanto **sospesi i termini di versamento** delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento.

Tale disposizione si pone evidentemente nell'ambito delle misure adottate dal Governo per far fronte alla **crisi di liquidità di imprese, professionisti e cittadini**. Le risorse finanziarie a disposizione di tali soggetti devono preferenzialmente essere utilizzate per far fronte all'emergenza, mentre vengono **temporaneamente sospese le esigenze erariali** nei termini sopra indicati.

Nelle **recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle Domande Frequenti (Faq)** dello scorso **19 marzo** è stato affrontato il seguente caso presentato da un contribuente: *"...ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare **procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?**"*.

Questa la risposta dell'Agenzia: *"No. **Durante il periodo di sospensione l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)**"*.

Secondo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi, nel periodo sopra evidenziato sono **sospese tutte le procedure cautelari e di riscossione coattiva** (anche se, né nella normativa, né nei chiarimenti di prassi, si rinviengono **richiami alla sospensione della procedura di cui al citato [articolo 48-bis](#)**).

E ciò, lo si ripete, ha l'evidente scopo di **non distrarre risorse finanziarie dei contribuenti che sono tutti indistintamente coinvolti nel contrasto, anche finanziario, all'emergenza**.

Del resto, il controllo ex [articolo 48-bis](#) svolge i suoi effetti **solo se il contribuente risulta inadempiente al pagamento di una cartella di pagamento** e tale inadempimento potrebbe essere considerato "sospeso" fino al prossimo 31 maggio.

Fino a tale data, pertanto, anche **i controlli delle pubbliche amministrazioni dovrebbero poter essere considerati sospesi** e, senza restrizioni, dovrebbero essere **disposti i pagamenti anche per somme superiori ai 5.000 euro**.

Una questione di **equità** si pone anche con riferimento ai **pagamenti da soggetti privati**, rispetto a quelli dalla P.A..

Per quale motivo, infatti, **il credito vantato nei confronti di un soggetto privato non può subire restrizioni** neanche ai sensi della normativa di cui all'[articolo 72-bis D.P.R. 602/1973](#) (pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), mentre **il pagamento da una P.A. deve essere sospeso in caso di inadempienze** relative ad una o più cartelle di pagamento?

Si ritiene, in ogni caso, che in mancanza di una disposizione specifica sul tema, e in assenza di un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, al momento **non risulti ancora possibile sospendere la suddetta procedura di verifica**.

Ciò potrebbe provocare **non poche difficoltà alle imprese ed ai professionisti** che si dovessero trovare, come è ovvio che accada, in **crisi di liquidità**. È auspicabile, quindi, un **rapido intervento normativo al riguardo**, in conformità a quello che è lo **spirito di fondo che ha animato il decreto "Cura Italia"**.